COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

PROVINCIA DI FERMO

Legge Regionale 30-03-2017, n.12

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'INSEDIAMENTO DI IMPIANTI PER TELEFONIA CELLULARE E PER LA TRASMISSIONE DATI IN GENERALE

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 3 del 2 febbraio 2021

ART.1
PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

1. Il presente Regolamento comunale per l'installazione d'impianti di teleradiocomunicazione per Reti di telefonia mobile viene redatto, unitamente ad altra documentazione integrativa di seguito elencata, allo scopo di disciplinare la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile. Tale strumento pianifica il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti originanti campi elettromagnetici (CEM) in ottemperanza alla legislazione vigente.
2. Il presente Regolamento è integrato dalla relazione illustrativa e dalla cartografia, composta da:
    a. Tavola1: parte settentrionale del territorio comunale, in scala 1:5000, redatta sulla base della Carta Tecnica Regionale, contenente lo stato di fatto alla data dell'adozione del presente Regolamento e le aree in cui sono previsti nuovi insediamenti di macrostazioni, così come definite al successivo art.3;
    b. Tavola2: parte meridionale del territorio comunale, in scala 1:5000, redatta sulla base della Carta Tecnica Regionale, contenente lo stato di fatto alla data dell'adozione del presente Regolamento e le aree in cui sono previsti nuovi insediamenti di macrostazioni, così come definite al successivo art.3;
3. Le principali finalità sono le seguenti:
    a. minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici, al fine di tutelare la salute pubblica;
    b. minimizzare i fattori di impatto paesaggistico, ambientale e visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti;
    c. razionalizzare la distribuzione delle Stazioni Radio base (SRB) nel territorio al fine di ottimizzare la potenza irradiata dagli impianti ed omogeneizzare e contenere i livelli di campo elettromagnetico emessi, garantendo la qualità del servizio di telefonia mobile, in quanto di pubblico interesse e di pubblica utilità;
    d. minimizzare i vincoli all'uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentibili, derivanti dalla realizzazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile;
    e. garantire trasparenza dell'informazione alla cittadinanza;
4. Le suddette finalità vengono perseguite adottando i seguenti principi fondamentali:
    a. Principio di Minimizzazione: il più basso rischio potenziale possibile, come sancito dalla Legge Quadro 36/2001 e DPCM 08/07/03;
    b. Principio di Giustificazione: ogni esposizione della popolazione ai Campi elettromagnetici deve essere giustificato dal beneficio che ci si promette di ricavare, evitando ogni esposizione non necessaria;
    c. Principio di Ottimizzazione: una esposizione giustificata che rispetti i principi di cautela e minimizzazione impone che l'esposizione venga ottimizzata, cioè che debbano essere utilizzate apparecchiature che diano luogo alla produzione dei più bassi livelli di campo elettromagnetico possibile.
    d. Principio di Perequazione: tutti i cittadini godono del servizio e sono esposti in modo quanto più possibile omogeneo, in particolare usufruiscono allo stesso modo degli oneri imposti ai Gestori.
    e. Principio di Precauzione: come previsto dal trattato C.E. e dalla risoluzione del 13 aprile 1999 e successivi documenti: "il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo, sono stati identificati tramite una valutazione scientifica ed obiettiva, e quando questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più

particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla presa di decisione.

La Commissione Europea sottolinea che il principio di precauzione può essere invocato solo nell'ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria.

Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia: l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

Il Comune di Sant'Elpidio a Mare si impegna, qualora dovessero verificarsi tali condizioni, a modificare le proprie decisioni, in ottemperanza al principio di precauzione.

ARTICOLO 2
AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. In conformità all'art.3 della Legge Regionale 30.03.2017 n. 12, il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di teleradiocomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su base carrata e gli impianti provvisori installati nel territorio del Comune di Sant'Elpidio a Mare.
2. Il presente Regolamento viene redatto in attuazione dei principi dettati dalla legge 22 febbraio 2001, n.36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nonché nel rispetto del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz), del successivo D. Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003, (Codice delle comunicazioni elettroniche), del D.L. n.179 del 18 ottobre 2012, (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla L. n.221 del 17 dicembre 2012, e della L.R. n.12 del 30 marzo 2017 e dell'art.38 del decreto legge n.76 del 2020, convertito, con modificazioni, nella Legge n.120 del 2020.

ARTICOLO 3
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:
   a. **Gestore**: licenziatario munito del titolo abilitativo all'esercizio di telecomunicazione;
   b. **Stazione radiobase**: stazione radio di terra a servizio di uno o più Gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;
   c. **Antenna radiobase**: elemento di ricezione o di trasmissione facente parte di una stazione radio base (SRB), a servizio di un singolo Gestore;
   d. **Impianto radiobase**: insieme di una o più antenne di un singolo Gestore e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge; l'insieme di una o più antenne è inteso, in questa sede, come rientranti in un unico standard. Pertanto, impianti funzionanti con standard diversi (ad esempio: UMTS e LTE, ciascuno appartenente ad un proprio gruppo di antenne) sono considerati impianti diversi;
   e. **Macrostazione**: insieme costituito da traliccio o struttura di sostegno e da uno o più impianti di antenne radiobase;
   f. **Limiti di esposizione**: valori di campo elettrico, magnetico e di densità di potenza che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione secondo quanto previsto dal DPCM 8/7/2003;
   g. **Valori di attenzione**: a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle frequenze

comprese tra 0,1 MHz e 300 GHz in corrispondenza di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, ivi incluse le pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, logge -aperte e non-, verde privato, giardini e cortili, esclusi i lastrici solari, i valori di attenzione sono assunti uguali a quelli di cui alla tabella 2 dell'allegato B del DPCM 8/7/2003;

h. **Obiettivi di qualità**: la minimizzazione dell'impatto urbanistico-ambientale e dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo quanto previsto all'art.3 comma 1 lettera d della legge 22 febbraio 2001 n.36 e dal DPCM 08/07/03;
i. **Aree vincolate, o sensibili**: Aree vincolate, o sensibili: ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi, e loro relative pertinenze, ovvero immobili di interesse paesaggistico-ambientale, meglio definite all'art. 10 della L.R. n. 12/2017
j. **Reti cellulari**: sistema di copertura radio in base alla quale il territorio viene suddiviso in "celle" servite ciascuna da una stazione ricetrasmittente, avente a disposizione un certo numero di canali radio, che consente il riuso intensivo dei canali messi a disposizione del sistema (tipico nelle reti di telefonia mobile);
k. **Impianti di telecomunicazione non-cellulari**: sistema per la distribuzione di segnali radio di tipo diffusivo (tipico delle reti radio e televisive);
l. **Microcella**: impianti di cui all'art 35 comma 4 D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e successivamente modificato dal D.L. 179/2012);
m. **Titolare**: soggetto in possesso dell'atto autorizzativo e che realizza la struttura di supporto;
n. **Locatario**: Gestore che utilizza la struttura realizzata dal soggetto Titolare su immobile di proprietà pubblica o privata a seguito di stipula di contratto di locazione con il Comune o con Soggetti privati.

ARTICOLO 4
ATTO AUTORIZZATIVO

1. L'installazione, le modifiche e la rimozione dei sistemi di cui all'art.3, lettere b), c), d), e), k), e l) sono disciplinati dalla normativa di settore di riferimento.
2. Conformemente all'art. 87, comma 4 del D.Lgs. 259/03, il competente sportello comunale provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

ARTICOLO 5
LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE E OBIETTIVI DI QUALITA'

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 all'art. 3.

Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m²)
Limiti di esposizione			
0,1< f ≤ 3 Mhz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,1	4

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m²)
Valori di attenzione			
0,1 Mhz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3MHz-300GHz)

2. Gli obiettivi di qualità, intesi come valori di campo, per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 08/7/2003.

Tabella 3	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m²)
Obiettivi di qualità			
0,1 Mhz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3MHz-300GHz)

ARTICOLO 6
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

1. Le stazioni radio base per reti cellulari di nuova previsione, anche e soprattutto in ottemperanza all'art.10, comma 1 lettera b) della L.R. n.12/2017, sono installate in via prioritaria su siti di proprietà pubblica in relazione alle maggiori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva e di accesso.
2. Il Regolamento viene redatto sentiti i gestori, consultata la cittadinanza e le altre istanze previste dalle Leggi e Regolamenti al fine di armonizzare gli interessi contrapposti, prevedendo una razionale distribuzione degli impianti.
3. L'individuazione dei siti per l'installazione di impianti di cui sopra costituisce presupposto per la dichiarazione di pubblica utilità anche ai fini di eventuale esproprio del sito e/o dei diritti reali di godimento sullo stesso, come già previsto dall'art.90 comma 1, del D. lgs. n.259/2003, per tutti gli impianti di rete di comunicazione elettronica ad uso pubblico
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di espropriare, con la procedura prevista dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ed ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259, tutti quei siti che per la loro particolare rilevanza logistica o di utilità pubblica, connessa al corretto svolgimento del servizio di telefonia mobile, potranno essere considerati idonei in alternativa o in aggiunta a quelli previsti nella presente stesura del Regolamento.

ARTICOLO 7
PIANI DI RETE E PROGRAMMI DI SVILUPPO

1. Per la redazione del presente Regolamento, sono stati acquisiti anche i piani-programma di sviluppo delle Reti di telefonia cellulare dei Gestori operanti nel territorio nazionale.
2. L'art.11, della L.R. n.12/2017, di seguito integralmente riportato, disciplina la presentazione dei Piani di Rete:
   "Comma 1. I gestori ed i titolari di impianti disciplinati da questa legge trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, al Comune competente i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale o intercomunale di cui all'articolo 6. La trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i titolari di impianti non intendono apportare modifiche ai piani e programmi relativi all'anno precedente. Comma 2. I piani di rete ed i programmi di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti radioelettrici esistenti,propongono le aree per nuove localizzazioni dei medesimi, nonché le modifiche di quelli esistenti. Comma 3. I Comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di rete e nei programmi di sviluppo,promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici. Comma 4. La presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce condizione indispensabile per l'installazione di nuovi impianti disciplinati da questa legge e per la realizzazione di modifiche diverse da quelle di cui all'articolo 87 ter del d.lgs. 259/2003, tranne casi di delocalizzazione di impianti in siti ove ne esistono altri e casi di sopravvenuta urgenza, motivata e documentata".

ARTICOLO 8
CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE E DEGLI IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI

1. Il presente Regolamento per la disciplina degli insediamenti degli impianti di telefonia cellulare comprende gli elaborati grafici –identificati con le tavole nn.1 e 2- nei quali sono riportati i siti in cui è stata accertata le presenza degli impianti di cui all'art.6 della L.R. 12/2017 alla data di redazione del presente Regolamento e i siti di nuova previsione individuati dal Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti stessi, fermi restando i divieti di installazione di impianti di telefonia mobile indicati all'art. 10 della L.R. 30/03/2017 n. 12.
2. Gli impianti di cui al presente Regolamento dovranno essere progettati e installati in funzione dello specifico contesto urbanistico. Sono state preferenzialmente perseguite le seguenti soluzioni:
   - Installazione in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto, secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;
   - Installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, parcheggi, isole di traffico ecc., ove può essere ammissibile anche la realizzazione di vani tecnici fuori terra; aree destinate a impianti sportivi con le limitazioni di cui all'art.10, comma 2, della L.R. 12/2017;
   - Alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc.), prevedendo a carico dei Titolari o Gestori le eventuali modifiche o sostituzioni di strutture funzionali all'utilizzazione.
3. Per le nuove installazioni, sono ammissibili soluzioni a palo -comunque non strallato- prioritariamente in area pubblica, da progettare come complementi di arredo.
4. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio. Tutto ciò dovrà avvenire conformemente a quanto contenuto nel Regolamento comunale del verde urbano. In caso d'installazione o di modifica degli impianti su immobili esistenti, occorre evitare strutture di tipo "*invasivo*", perseguendo l'obiettivo del mascheramento edilizio e armonizzazione paesaggistica e architettonica, tali da integrarsi con il paesaggio urbano e risultare mitigate dal punto di vista estetico-visuale. Quanto sopra deve essere dimostrato con idonei elaborati (rendering), da allegare alla documentazione da presentare per la realizzazione degli impianti di che trattasi. Il palese mancato perseguimento di tali obiettivi, costituisce motivazione valida per il diniego dell'istanza.
5. Le opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio di cui al precedente art. 4.
6. Per il centro storico (ovvero zona "A"), definito dal vigente Piano Regolatore Generale attraverso l'art. 32 delle relative Norme Tecniche di Attuazione: divieto di nuove installazioni, con l'obiettivo della tutela storico-architettonica del sito. Sono esclusi da tale divieto gli impianti di cui all'art 35 comma 4 D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e successivamente modificato dal D.L. 179/2012). In attesa di specifiche disposizioni, ai fini della tutela storica, tipologica, urbanistica e paesaggistica, i siti sensibili di cui all'art.8, comma 6 della L 36/2001. come modificato dall'art.38 del decreto legge n.76/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge n.120/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/09/2020, comprendono anche il Centro Storico, così come sopra definito. L'installazione nel centro storico di tali impianti è consentita solo previa adozione di opportune misure di mitigazione compatibili con le esigenze tecnologiche e con la necessità di garantire comunque l'erogazione del segnale anche all'interno dell'abitato del centro storico. Le misure di mitigazione possono essere le seguenti:

- Utilizzazione di impianti i cui componenti, compresi i sostegni, abbiano il minimo ingombro geometrico
- Uso di accorgimenti di mascheramento, come finte insegne, finti elementi decorativi o architettonici o finti comignoli, compatibilmente con le vigenti norme per gli interventi nel Centro Storico
- Soluzioni cromatiche volte alla mimetizzazione con il contesto circostante.

7. Al momento della redazione del presente Regolamento, risultano installati in tutto il territorio del Comune di Sant'Elpidio a Mare gli impianti per telefonia cellulare di cui all'allegato 1.
8. Le aree individuate per l'installazione di nuovi impianti di telefonia cellulare e di trasmissione dati sono quelle descritte nell'allegato 2. In ciascuna delle aree individuate, potrà essere realizzata una sola macrostazione. I nuovi impianti per la trasmissione dati e le microcelle di cui all'art 35 comma 4 D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e successivamente modificato dal D.L. 179/2012) potranno essere collocati solo su edifici esistenti, con esclusione di nuove strutture di sostegno installate a terra.

ARTICOLO 9
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER L'EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA

1. Fermi restando i divieti di installazione indicati all'art. 10 della L.R. 30/03/2017 n. 12, l'installazione di impianti di tele-radiodiffusione, ad esclusione dei ponti radio, potrà essere possibile solo in conformità all'art.16 della L.R. 30/03/2017 n. 12.
2. Qualora, alla data della eventuale richiesta presentata da un gestore, la Regione non avesse proceduto all'espletamento delle procedure previste dalle vigenti leggi, potrà essere autorizzata l'installazione in via provvisoria dell'impianto, previo atto di impegno per l'adeguamento alle eventuali prescrizioni che venissero impartite dalla Regione medesima, compresa la delocalizzazione dello stesso.

ARTICOLO 10
MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

1. Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dai precedenti articoli, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che l'intensità di campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità prescritti dalla normativa vigente, risulti il più basso possibile compatibilmente con l'esigenza del servizio espletato.

ARTICOLO 11
CONTROLLI

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/2017, esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della stessa legge regionale, con il supporto tecnico dell'ARPAM, anche su richiesta dell'ARPAM medesima secondo le modalità contenute nell'articolo 14 della legge 36/2001.

ARTICOLO 12
CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. Il Catasto degli Impianti è disciplinato dall'art. 9 della L.R. 30/03/2017 n. 12 come di seguito integralmente riportato: *"comma 1. E' istituito presso l'ARPAM il Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in coordinamento con il Catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 36/2001. comma 2. Il Catasto di cui al comma 1 contiene i dati e le informazioni di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2014 (Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente), relativi agli impianti ubicati nel territorio regionale. comma 3. La Regione, i Comuni e l'ARPAM collaborano all'aggiornamento del catasto con scambi reciproci di informazioni e dati necessari allo scopo. comma 4. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) si avvale delle informazioni contenute nel Catasto regionale di cui al comma 1 per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera m), della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM))."*.

ARTICOLO 13
RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. Le azioni di risanamento degli Impianti sono disciplinate dall'art. 14 della L.R. 30/03/2017 n. 12, come di seguito integralmente riportato: *"comma 1. A seguito delle verifiche effettuate dall'ARPAM, il Comune in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 3 e 5, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dalla normativa statale vigente in materia. comma 2. Le azioni di risanamento: a) sono disposte dal Comune previo parere dell'ARPAM, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione; b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti; c) sono attuate a cura e spese dei titolari.comma 3. Qualora le azioni di risanamento non possono garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, il Comune provvede alla delocalizzazione degli impianti con oneri a carico dei titolari dei medesimi. comma 4. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un Comune diverso da quello attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i Comuni interessati"*.
2. A seguito di una nuova edificazione che generi problematiche in relazione ai limiti di campo elettromagnetico, il Gestore è obbligato a condurre a conformità l'impianto in base alle disposizioni della normativa vigente

ARTICOLO 14
IMPIANTI PROVVISORI

1. L'installazione di impianti provvisori di telefonia mobile avviene secondo le disposizioni dall'art. 8 della L.R. n.12/2017 e s.m.i..
2. L'ubicazione di tali impianti deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento e dalle disposizioni emanate da Enti sovraordinati.
3. Nel caso di eventi aventi carattere di urgenza e/o di carattere straordinario, di pubblica sicurezza o di protezione civile, è ammessa l'installazione di impianti provvisori, la cui temporaneità sia commisurata alla durata degli eventi stessi. In tali casi le aree interessate dovranno essere tempestivamente individuate concordemente all'Amministrazione, che fisserà anche i termini temporali entro cui gli impianti di cui al presente comma dovranno essere rimossi. L'installazione di impianti provvisori è consentita anche nel caso di prove tecniche di trasmissione.
4. Per gli impianti temporanei di telefonia cellulare valgono altresì le disposizioni di cui all'art. 87 quater del D.Lgs 259/2003, introdotto dall'art.38, comma1, del decreto legge n.76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.120/2020

ARTICOLO 15
COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. Gli adempimenti per l'entrata in esercizio degli impianti di telefonia cellulare seguono la procedura prescritta dalla normativa di settore specifica di riferimento.

ARTICOLO 16
INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale predispone un piano di campagna informativa, nel rispetto di quanto previsto dai principi di Agenda 21 Locale, riguardante la percezione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale e in particolare alla popolazione scolastica.
2. Ai fini dell'attuazione del piano informativo potrà essere predisposto materiale divulgativo redatto di concerto con l'ASUR e l'ARPAM competenti per territorio.
3. Per le finalità di cui ai precedenti commi potranno essere utilizzati i proventi delle concessioni e delle locazioni delle aree di cui all'allegato 2.

ARTICOLO 17
ITER PROCEDIMENTALE PER L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. L'iter procedimentale per l'entrata in vigore del presente Regolamento è disciplinato dalla normativa di settore specifica di riferimento.

ARTICOLO 18
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. L'Amministrazione comunale, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti comunitari, Nazionali e Regionali, s'impegna, nel corso di eventuali future trattative con le compagnie gestrici di tecnologia telefonica radiomobile, a promuovere lo spostamento degli impianti, con contestuale individuazione di aree alternative, ogni qualvolta si ravvisino condizioni migliorative in fatto di minimizzazione dei valori di campo prodotti.
   Ad avvenuta delocalizzazione degli impianti, i luoghi precedentemente occupati devono intendersi non più idonei per installazioni di impianti di telefonia cellulare o per quant'altro assimilabile.
   La fase effettiva delle delocalizzazioni di cui al presente articolo, con la realizzazione del nuovo impianto nel luogo individuato dal presente Regolamento o nei luoghi individuati concordemente dall'Amministrazione Comunale e dai Gestori nel caso di spostamenti planimetrici minori di 200 metri, deve essere dettagliatamente prevista, articolata e inclusa nell'atto con cui la delocalizzazione stessa viene definita e stabilta. In particolare, dovranno essere specificati i tempi entro cui le strutture delocalizzate saranno rimosse e le eventuali sanzioni nel caso di inadempienza
2. Detti impegni potranno realizzarsi dopo l'adozione del presente Regolamento, attraverso la libera autonomia contrattuale dell'Amministrazione, in pendenza di contrattazione e concertazione con le compagnie gestrici, anche attraverso forme di incentivazione di natura economica.
3. Nel caso di progetti di nuovi insediamenti in aree comunali previste ex art.8 comma 8 del presente Regolamento e concesse a qualsiasi titolo a Terzi, l'Amministrazione Comunale, con apposito atto da convenire con il Terzo avente titolo, disciplinerà la ripartizione dei proventi, l'eventuale realizzazione di accessi, recinzioni, manutenzioni.

ALLEGATO 1: prospetto delle macrostazioni di telefonia cellulare risultanti in attività al momento della stesura del presente Regolamento. Il numero attribuito a ciascun impianto corrisponde alla posizione indicata nella cartografia di cui alle Tavole nn.1 e 2 costituenti parte integrante del presente Regolamento

Impianto n.	Gestore	Ubicazione	Sommarie note descrittive
1	Vodafone	Palo a terra su suolo privato in via Galilei	Co-ubicazione
2	Tim	Palo a terra su suolo privato in via Galilei	
3	WindTre	Palo a terra su suolo privato in via Galilei	
4	Vodafone	Palo a terra su suolo privato in via Fonte di Mare	Co-ubicazione
5	Tim	Palo a terra su suolo privato in via Fonte di Mare	
6	Vodafone	Copertura di edificio privato in via Mostrapiedi 665 strada Mezzina	Stessa copertura di edificio su supporti distinti
7	WindTre (H3G)	Copertura di edificio privato in via Mostrapiedi 665 strada Mezzina	
8	Tim	Copertura di edificio privato in via Mostrapiedi 665 strada Mezzina	
9	WindTre (Wind)	Palo a terra su suolo privato rurale in Strada Cura Mostrapiedi	Co-ubicazione
10	Iliad	Palo a terra su suolo privato rurale in Strada Cura Mostrapiedi	
11	Vodafone	Copertura di edificio privato in via Porta Romana, 132	Co-ubicazione
12	Tim	Copertura di edificio privato in via Porta Romana, 132	
13	WindTre (Wind)	Parete del serbatoio Tennacola, via Prati	
14	Vodafone	Copertura di edificio multipiano in Piazzale Marconi, 14	Stessa copertura di edificio su supporti distinti
15	Iliad	Copertura di edificio multipiano in Piazzale Marconi, 14	
16	Tim	Copertura di edificio multipiano in Piazzale Marconi, 14	

I siti riportati nel precedente prospetto sono da considerare idonei all'installazione di nuovi impianti, ovvero alla modifica di quelli esistenti, ferme restando tutte le condizioni imposte dalla legislazione sovraordinata e dal presente Regolamento

ALLEGATO 2: prospetto delle Aree ritenute idonee per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base, rappresentate anche nel relativo elaborato grafico. Le sommarie note descrittive definiscono il centro dell'area di ricerca

AREA	Ubicazione	Sommarie note descrittive. Nota comune: ciascuna area di ricerca viene individuata da circonferenza avente raggio di **200** metri e centro indicato nelle immagini seguenti
A	Via Jachini snc.	Area comunale comprendente il depuratore e un'ex discarica ritombata
B	Strada San Giuseppe, Foglio 70, particella 834	Area di proprietà comunale su cui insiste un edificio ad un piano avente destinazione di volume tecnico per il funzionamento dell'acquedotto del Tennacola

Tabella 2-1

Seguono le immagini aeree relative alle aree A e B

Figura 1. Area A della tabella di cui all'allegato 2. Il punto "A" indica il centro della circonferenza menzionata nella tabella 2-1

Figura 2. Area B della tabella di cui all'allegato 2. Il punto "B" indica il centro della circonferenza menzionata nella tabella 2-1